Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 162-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DELL'11 LUGLIO 1985:

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1985.

Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove.

(3129)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. **342.**

Concessione dell'uso della bandiera nazionale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, al Corpo della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concerne *adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1625):

Presentato dal Ministro della difesa (SPADOLINI) il 27 aprile 1984.

Assegnato alla VII commissione (Difesa), in sede legislativa, il 24 maggio 1984, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 maggio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 755):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 6 luglio 1984.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19 luglio 1984 e approvato il 12 giugno 1985.

LEGGE 4 luglio 1985, n. **343.**

Determinazioni delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regolamenti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;

2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore di acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;

5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a seconda del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.

Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre

che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

— Testo del regolamento (CEE) n. 2967/76 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 339 dell'8 dicembre 1976):

Articolo 1

1. Quando sono oggetto di un'attività commerciale, i galli, le galline e i polli congelati e surgelati possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua estraneo da essi assorbito durante la preparazione non supera il minimo tecnicamente inevitabile, rilevato secondo i metodi d'analisi riportati negli allegati III e IV.

In via transitoria, il presente regolamento non si applica ai galli, galline e polli congelati e surgelati, trattati con polifosfati, a condizione che l'imballaggio individuale e collettivo menzioni in maniera leggibile e visibile il trattamento subito. Il Consiglio, su proposta della commissione, decide entro il 1° luglio 1978 la proroga o la soppressione di tale esenzione. Le disposizioni di questo comma non pregiudicano le disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative che vietano tali sostanze nel pollame macellato e nelle derrate alimentari in generale.

Il pollame surgelato e congelato che durante il raffreddamento non abbia assorbito acqua può recare sull'imballaggio individuale e collettivo la menzione «pollame raffreddato a secco»; tale menzione può essere completata dalla menzione «senza aggiunta d'acqua durante e dopo il raffreddamento». Il controllo di conformità è effettuato secondo i metodi di analisi riportati negli allegati III e IV.

2. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni presenti o future previste in materia veterinaria, sanitaria o delle derrate alimentari per garantire la qualità igienica e sanitaria dei prodotti o volte a proteggere la salute delle persone e degli animali.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

pollame: polli, galli e galline macellati;

polli: i soggetti che non hanno raggiunto la maturità sessuale al momento della macellazione e la cui punta dello sterno non è ossificata;

galli e galline: i soggetti macellati dopo aver raggiunto la maturità sessuale e la cui punta dello sterno è ossificata;

commercializzazione: la detenzione ai fini della vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, l'importazione o qualsiasi altro modo d'immissione in commercio;

raffreddamento a secco: raffreddamento durante il quale non è stata aggiunta acqua.

Articolo 2

1. Per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, i macelli verificano regolarmente nel corso della preparazione l'assorbimento di acqua da parte del pollame secondo il metodo di cui all'allegato I, e ne iscrivono i risultati in un registro.

2. Qualora l'assorbimento di acqua così determinato sia superiore al limite compatibile — tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse del pollame che non sono soggette a controllo — con il tenore totale di acqua ammesso dal presente regolamento e, comunque, qualora l'assorbimento di acqua sia superiore al valore previsto dall'allegato I, punto 9, i macelli apportano immediatamente i correttivi tecnici indispensabili al sistema di preparazione.

3. La verifica dell'assorbimento di acqua nel corso della preparazione viene effettuata sotto la responsabilità degli organi designati a tale scopo da ciascuno Stato membro.

Gli organi responsabili possono, in casi specifici:

rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui ai punti 1 e 9 dell'allegato I, qualora ciò risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento;

rendere meno rigorose le disposizioni di cui al punto 1 dell'allegato I, per un determinato macello, qualora quest'ultimo sia in grado di garantire l'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento mediante altre misure appropriate.

Articolo 3

1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 può essere effettuato in tutte le fasi della commercializzazione.

Il controllo può essere effettuato solo sui galli, galline o polli provenienti dallo stesso macello.

2. Il controllo del tenore d'acqua può essere effettuato mediante sondaggio.

Gli Stati membri adottano le modalità pratiche del controllo, provvedendo a che il medesimo:

possa essere effettuato in condizioni che consentano di tutelare la situazione dell'offerta del pollame congelato e surgelato da cui è stato prelevato il campione;

non generi ostacoli ingiustificati alla commercializzazione del pollame in questione.

Allorché il controllo viene effettuato durante il trasporto, il pollame sottoposto al controllo può essere normalmente avviato a destinazione, dopo il prelievo del campione, fatte salve le misure adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 4

1. Il primo controllo del tenore d'acqua può essere effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido di cui all'allegato II.

Qualora esista motivo di ritenere che, durante la preparazione, siano state utilizzate sostanze aventi per effetto di aumentare la ritenzione d'acqua nel pollame, la determinazione del tenore d'acqua è effettuata direttamente secondo uno dei metodi d'analisi descritti negli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.

Se il controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido dà un risultato uguale o inferiore al valore fissato nell'allegato II, punto 7, si presume che il pollame sia conforme al presente regolamento.

2. Se i risultati del controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido superato il limite fissato nell'allegato II, punto 7, ovvero se il controllo secondo questa tecnica non ha luogo, si procede ad un'analisi chimica secondo uno dei metodi di cui agli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.

Se i risultati del controllo effettuato secondo uno dei metodi d'analisi di cui agli allegati III e IV superano i limiti tollerati, il pollame è considerato non conforme al presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, il detentore del pollame può chiedere che si proceda ad un'analisi contraddittoria, da effettuarsi secondo lo stesso metodo.

Articolo 5

Se, eventualmente, dopo un'analisi contraddittoria, il pollame controllato è considerato non conforme al presente regolamento, l'organismo incaricato del controllo prende le misure appropriate, fermo restando che il pollame in questione non può essere immesso in commercio tale e quale senza un'adeguata menzione sull'imballaggio individuale e collettivo.

Se il pollame non conforme è originario di un altro Stato membro, lo Stato membro nel quale si effettua il controllo ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Articolo 6

L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è controllata da organismi o servizi designati da ciascuno Stato membro.

L'elenco di tali organismi viene comunicato agli altri Stati membri e alla commissione almeno un mese prima della data di applicazione del presente regolamento. Ogni modifica dell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla commissione.

Articolo 7

Sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75:

a) gli adeguamenti tecnici degli allegati corrispondenti ai progressi realizzati nei metodi di accertamento e di analisi;

b) le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Anteriormente al 1° luglio 1977, la commissione presenta al Consiglio una relazione sul risultato delle ricerche da essa intraprese in merito alla correlazione tra i metodi descritti negli allegati III e IV. Sulla base di tale risultato le cifre dell'allegato III possono essere adattate dal Consiglio su proposta della commissione.

Il metodo descritto nell'allegato IV parte dal presupposto che il pollame non può contenere più del 6 % di acqua estranea.

Sulla base dei dati statistici e della documentazione tecnica trasmessi dagli Stati membri e raccolti durante i primi sei mesi di applicazione integrale del presente regolamento, la commissione sottopone al Consiglio, entro il 1° luglio 1978, una relazione riguardante la sua applicazione, ai fini della riduzione di almeno un punto di percentuale durante ciascuno dei due anni successivi.

Articolo 9

Gli Stati membri e la commissione procedono a regolari scambi di opinioni circa l'applicazione del presente regolamento, in particolare nel quadro della procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Articolo 10

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977 per quanto concerne il controllo presso il macello, di cui all'articolo 2.

Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° dicembre 1977.

— Testo del regolamento (CEE) n. 2785/80 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea n. L 288 del 31 ottobre 1980):

Articolo 1

1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli, galline e polli congelati o surgelati commercializzati all'interno della Comunità, a meno che venga fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che si tratta di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Prima dell'operazione di controllo, la persona designata per l'esecuzione del medesimo definisce la quantità di carcasse di volatili oggetto del controllo e che rappresenta ai sensi del presente regolamento una « partita ».

La partita è costituita da carcasse dello stesso tipo (sia i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo luogo (ad esempio: macello, magazzino, punto di vendita o durante un trasporto), che provengono dallo stesso macello e che hanno la stessa presentazione (sia con frattaglie commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando le carcasse che portano la menzione « pollame raffreddato a secco » dalle altre.

3. La decisione presa in esito al controllo si applica all'intera partita controllata.

Articolo 2

1. Previo controllo e, se del caso, previa analisi contraddittoria, gli imballaggi collettivi contenenti le carcasse di volatili della partita considerati non conformi al disposto del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti dal detentore, sotto il controllo dell'autorità competente, di un nastro adesivo o di una etichetta recante almeno una delle seguenti diciture:

« TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE »

« VANDINDHOLD OVERSTIGER EØF-NORM »

« WASSERGEHALT ÜBER DEM EWGHÖCHSTWERT »

« ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΟΚ »

« WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT »

« TENEUR EN EAU SUPÉRIEURE À LA LIMITE CEE »

« WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEGMAXIMUM »

2. La dicitura di cui al paragrafo 1 non è peraltro apposta se si certifica all'autorità competente che le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate all'esportazione. In tal caso, l'autorità competente adotta i provvedimenti più opportuni per impedire che la partita in questione venga commercializzata all'interno della Comunità.

3. Se le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate al commercio al minuto, deve essere apposta sugli imballaggi individuali, sotto il controllo dell'autorità competente, la dicitura di cui al paragrafo 1.

4. Le carcasse di cui al paragrafo 1 restano sotto il controllo dell'autorità competente, sino al momento in cui ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 3

I galli, le galline e i polli congelati e surgelati ai quali si applichi l'esenzione transitoria prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 recano almeno una delle seguenti diciture sugli imballaggi individuali e collettivi:

« CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI »

« INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLØSNING »

« ENTHÄLT POLYPHOSPHATLÖSUNG »

« ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ »

« CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION »

« CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE »

« BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN »

Articolo 4

Le diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere iscritte in un punto evidente e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

Le diciture devono essere redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione.

Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli imballaggi individuali e di 8 mm sugli imballaggi collettivi.

Articolo 5

In date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla commissione una relazione statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi precedenti, dagli organismi o dai servizi all'uopo designati ovvero sotto la loro autorità.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla commissione in data anteriore al 1° marzo 1981:

le modalità pratiche di controllo adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/76;

le misure adottate conformemente all'articolo 6.

Qualsiasi modifica al riguardo è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1981 per quanto concerne gli articoli da 1 a 6.

Allegato I. — VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Allegato II. — TECNICA DI SGOCCIOLAMENTO

Allegato III. — DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA DEI GALLI, GALLINE E POLLI

Allegato IV. — DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE DI ACQUA DEI GALLI, GALLINE E POLLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2037):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 12 settembre 1984.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 27 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, III e XI.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 20 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1264):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 19 giugno 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **344.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, numero 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in farmacognosia, sono costituiti dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in farmacognosia

Art. 198. — E' istituita presso l'Università di Messina la scuola di specializzazione in farmacognosia che conferisce il diploma di specialista in farmacognosia.

La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

Art. 199. — La scuola ha lo scopo di fornire ai giovani laureati tutte quelle specifiche conoscenze che permettano loro di operare sia nell'esercizio professionale sanitario, che in quello della ricerca applicata all'industria.

Art. 200. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 201. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 202. — Alla scuola sono ammessi coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in chimica e in scienze biologiche, e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 203. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame, consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione dei seguenti titoli in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1982, n. 285).

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 204. — Le materie d'insegnamento, afferenti tutte alla facoltà di farmacia, sono le seguenti:

1° *Anno*:

analisi delle droghe medicinali;
complementi di biologia animale (semestrale);
complementi di biologia vegetale (semestrale);
farmacoergasia (coltivazione, acclimatazione, genetica ecc.) (semestrale);
farmacogeografia e farmacoemporia (semestrale);
farmacognosia generale I;
farmacoistoria e farmacoetnologia (semestrale);
tecnica istologica e microscopia.

2° *Anno*:

biochimica applicata;
chimica dei medicamenti di origine vegetale e animale I;
farmacognosia generale II;
farmacognosia speciale, vegetale;
microbiologia applicata;
riconoscimento delle droghe vegetali polverate.

3° *Anno*:

chimica dei medicamenti di origine vegetale e animale II;
complementi di farmacologia;
complementi di tossicologia;
dosaggi biologici;
farmacognosia marina (semestrale);
farmacognosia speciale, animale;
fitoterapia.

Art. 205. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 206. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche e da visite d'istruzione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza, almeno per il 75% delle lezioni, non possono essere ammessi a sostenere le prove di esami. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche può essere riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture pubbliche o private attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 207. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 208. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 209. — Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1985
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 344

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 giugno 1985.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della società cooperativa a r.l. « Banca popolare depositi e prestiti di Lecco » nella società cooperativa a r.l. « Banca piccolo credito valtellinese ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza in data 23 aprile 1985, con la quale le società cooperative a responsabilità limitata « Banca piccolo credito valtellinese », con sede a Sondrio, e « Banca popolare depositi e prestiti di Lecco », con sede in Lecco, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della predetta « Banca popolare depositi e prestiti di Lecco » nella « Banca piccolo credito valtellinese »;

Viste le delibere di fusione per incorporazione depositate e trascritte rispettivamente in data 23 maggio 1985 presso la cancelleria del tribunale di Sondrio e in data 30 maggio 1985 presso la cancelleria del tribunale di Lecco;

Visto il nulla osta della Banca d'Italia in data 18 marzo 1985;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della società cooperativa a responsabilità limitata « Banca popolare depositi e prestiti di Lecco » nella società cooperativa a responsabilità limitata « Banca piccolo credito valtellinese », il termine previsto dall'articolo 2503 del codice civile è ridotto a giorni quindici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(3629)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 1985.

Norme di attuazione della disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 10 giugno 1983, recante la disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica;

Visto il decreto in data 7 maggio 1984, con il quale è stato differito al 30 giugno 1985 il termine del 30 giugno 1984, a far data dal quale, a norma dell'art. 3 del decreto dianzi citato, le ditte produttrici del farmaco sono tenute ad immettere nel ciclo distributivo esclusivamente confezioni conformi alla disciplina di cui trattasi;

Preso atto delle difficoltà di ordine tecnico, organizzativo ed economico che l'industria farmaceutica ha incontrato per la concreta applicazione della disciplina sopra richiamata, limitatamente agli aspetti concernenti l'introduzione del sistema della bollinatura autoadesiva delle confezioni;

Ravvisata l'opportunità di dettare disposizioni transitorie per l'attuazione della citata disciplina e di procedere alla valutazione delle anzidette difficoltà;

Decreta:

Art. 1.

La lettura automatica delle ricette per il controllo delle prestazioni farmaceutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale ha inizio dal 1° luglio 1985 e si sviluppa nei tempi e con le modalità fissati dal presente decreto.

Art. 2.

Le scorte del materiale cartografico di confezionamento, giacenti presso le aziende farmaceutiche alla data del 30 giugno 1985, possono essere utilizzate, per la produzione delle confezioni di specialità medicinali soggette per legge all'obbligo di fustellatura, fino a tutto il 30 settembre 1985, anche se prive dei requisiti fissati dal decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983.

Le confezioni non conformi al citato decreto, prodotte anteriormente al 30 giugno 1985 o successivamente in applicazione della deroga di cui al comma precedente, possono essere cedute dalle aziende ai grossisti e alle farmacie fino al 31 dicembre 1985.

Trascorsa tale data, le aziende possono immettere nel ciclo distributivo le confezioni di cui al primo comma solo se fornite degli elementi a lettura automatica previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del 10 giugno 1983.

I grossisti possono cedere alle farmacie le confezioni indicate al secondo comma fino al 31 marzo 1986. Le medesime confezioni possono essere esitate dalle farmacie fino al 31 agosto 1986.

Art. 3.

Per le confezioni ammesse a prescrivibilità in base agli aggiornamenti del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale intervenuti successivamente al 1° luglio 1985 l'efficacia dell'inserimento nel prontuario stesso è subordinata al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel citato decreto del 10 giugno 1983.

Art. 4.

Allo scopo di procedere alla valutazione, in termini di costi e di tempi di realizzazione, delle difficoltà tecniche ed organizzative incontrate dall'industria per l'introduzione del sistema della bollinatura autoadesiva delle confezioni, il Ministro della sanità istituisce una commissione con l'incarico di svolgere le opportune analisi e di riferire entro il 1° dicembre 1986.

Della commissione sono chiamati a far parte:

a) un esperto in automazione, un esperto in lettura automatica e un esperto in costi industriali, nominati dal Ministro;

b) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione sanitaria, con funzioni di coordinatore e il direttore generale del Servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

c) l'assessore regionale alla sanità preposto al coordinamento del gruppo interregionale per i farmaci;

d) due rappresentanti degli industriali farmaceutici, designati dalla Farmindustria;

e) un rappresentante delle farmacie pubbliche, designato dalla Fiamclaf, ed un rappresentante delle farmacie private, designato dalla Federfarma;

f) due rappresentanti dei grossisti, designati uno dall'Anadisme ed uno dal Codimea.

Art. 5.

Fino alla data del 31 dicembre 1986 le ditte produttrici delle confezioni di specialità medicinali soggette per legge all'obbligo di fustellatura possono derogare al decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983, limitatamente agli articoli 3, 4 e 9 concernenti l'adozione del bollino autoadesivo a lettura automatica.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro: DEGAN

NOTE

Il decreto del Ministro della sanità 10 giugno 1983, recante la disciplina per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983.

L'art. 3 di detto decreto recita:

«Tutte le confezioni di farmaci soggette per legge all'obbligo di fustellatura devono essere munite, in luogo della fustella, di un bollino autoadesivo rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli.

A decorrere dal 30 giugno 1984 le ditte produttrici del farmaco devono immettere nel ciclo distributivo esclusivamente confezioni conformi al disposto del comma precedente, ferma restando la facoltà di adeguarsi anticipatamente alla presente normativa. Le confezioni in deposito presso le aziende distributrici e presso le farmacie possono essere esitate fino a centoventi giorni dalla data di cui al comma precedente anche se non conformi al disposto del primo comma».

L'anzidetto termine del 30 giugno 1984 è stato differito sino al 30 giugno 1985 con decreto del Ministro della sanità 7 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984.

(3777)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 giugno 1985.

Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985 concernente la determinazione dei criteri e delle modalità delle operazioni di liquidazione degli atti pendenti della gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto-legge n. 129/1982 che ha previsto la cessazione degli interventi di soccorso al 30 settembre 1982 ed ha altresì determinato alla data del 31 dicembre 1982 il termine della relativa gestione stralcio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, che ha trasferito al fondo per la protezione civile le assegnazioni di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 129/1982;

Visto l'art. 6, quattordicesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha disposto la proroga della sopracitata gestione stralcio al 30 giugno 1984;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che ha ulteriormente prorogato il soprarichiamato termine al 31 dicembre 1984, nonché il successivo secondo comma che ha previsto, per la disciplina degli eventuali atti ancora pendenti alla predetta data del 31 dicembre 1984, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114;

Visti il quinto e sesto comma dell'art. 1 della sopracitata legge n. 114 che attribuiscono, rispettivamente ai prefetti la definizione degli atti ancora pendenti ed al Ministro del tesoro di determinare con proprio decreto il termine per il compimento delle attività degli atti in parola, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del relativo rendiconto;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, che stabilisce le modalità di rendicontazione delle somme appositamente accreditate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ai funzionari delegati, ancorché non dipendenti statali.

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, recante, ai sensi del surrichiamato art. 1, sesto comma, della legge 11 aprile 1983, n. 114, i termini per il compimento delle attività inerenti alle operazioni di liquidazione della gestione stralcio più volte citata nonché i criteri e le modalità per la presentazione dei relativi rendiconti;

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze prospettate dalle Prefetture interessate, di prorogare i termini previsti dal sopracitato decreto del 13 febbraio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1985 indicato all'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 20 febbraio 1985, per la definizione e la liquidazione degli atti pendenti alla data di chiusura della gestione stralcio di cui all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, è prorogato al 31 dicembre 1985.

La data del 30 giugno 1985, prevista dall'art. 3 del medesimo decreto 13 febbraio 1985, di decorrenza del termine di sessanta giorni per la presentazione alle ragionerie regionali competenti da parte delle prefetture interessate dei rendiconti relativi alla liquidazione degli atti pendenti di cui sopra, è ugualmente prorogata, in relazione al disposto di cui al primo comma del presente articolo, al 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro: GORIA

(3798)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 12 giugno 1985.

Organizzazione dell'« Operazione integrata Napoli » ai sensi del regolamento (CEE) n. 1787/84.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, che attribuisce al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno gli adempimenti connessi alla presentazione, alla commissione delle Comunità europee, delle domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale ed alla gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno l'istruttoria tecnica delle stesse;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1976, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro e per le regioni, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1977, registro n. 2 Presidenza, foglio 184, con il quale sono state fissate le modalità di attuazione del citato art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, che prevede, tra l'altro, che, nel quadro del programma triennale per il Mezzogiorno, compete al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il coordinamento fra questi interventi e quelli della Comunità economica europea finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, con il quale, a seguito della cessazione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno, sono state previste norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, il quale nel prevedere che gli interventi che rientrano in una operazione integrata di sviluppo possano beneficiare di una priorità nella gestione delle risorse del Fondo stesso, fa carico allo Stato membro interessato di garantire l'utilizzazione concertata dei mezzi finanziari comunitari e nazionali e lo stretto coordinamento fra le varie autorità pubbliche che partecipano alla realizzazione delle operazioni integrate;

Considerata la opportunità di assicurare all'« Operazione integrata Napoli », in corso dal 1980 in via sperimentale, la priorità ed i benefici di cui al citato art. 34 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio;

Visto il programma triennale 1985-87 degli interventi straordinari nel Mezzogiorno il quale, al fine di garantire rapidità e compiutezza di esecuzione all'« Operazione integrata Napoli » prevede, tra l'altro, la creazione di un'apposita struttura amministrativa per il coordinamento degli interventi;

Sentiti il commissario delle Comunità europee per la politica regionale, il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli;

Considerate la necessità e l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del citato art. 34 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio di predisporre il programma 1985-87 e di definire l'assetto organizzativo e funzionale dell'« Operazione integrata Napoli »;

Decreta:

Art. 1.

All'individuazione delle linee politiche generali di intervento per la realizzazione dell'« Operazione integrata Napoli » e alla valutazione dei relativi risultati provvede il comitato dei responsabili politici, costituito dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal commissario delle Comunità europee per la politica regionale, dal presidente della regione Campania e dal sindaco di Napoli.

Il comitato politico dell'« Operazione integrata Napoli » si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il programma e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, esaminare lo stato ed i risultati degli interventi, dirimere i problemi e le difficoltà che dovessero insorgere nella esecuzione degli interventi e nella complessiva gestione dell'operazione integrata.

Art. 2.

E' costituito il comitato di coordinamento dell'« Operazione integrata Napoli » del quale fanno parte i rappresentanti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del commissario delle Comunità europee per la politica regionale, del presidente della regione Campania, del sindaco di Napoli nonché i responsabili degli uffici dell'« Operazione integrata Napoli » istituiti ai sensi dell'art. 4.

Il comitato di coordinamento è presieduto del segretario generale di cui all'art. 3 e si riunisce presso la segreteria generale. Esso ha il compito della definizione della proposta di programma dell'operazione e dei relativi aggiornamenti, del controllo e della verifica della esecuzione degli interventi, dell'individuazione delle azioni necessarie alla eliminazione di eventuali ritardi ed inadempienze e della predisposizione degli atti e documenti da presentare al comitato politico di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Allo scopo di garantire il coordinamento dell'operazione e l'unità di gestione del relativo programma, è istituita la segreteria generale dell'« Operazione integrata Napoli », cui è preposto un segretario generale da nominarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentiti il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli.

La segreteria generale, che costituisce la struttura tecnico-amministrativa dell'« Operazione integrata Napoli », provvede agli adempimenti di competenza dell'autorità italiana ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio e, a tal fine, cura in particolare la raccolta delle proposte delle amministrazioni partecipanti in merito alla predisposizione del program-

ma dell'operazione integrata e del relativo aggiornamento; la redazione delle schede dei singoli progetti e l'aggiornamento delle stesse; l'assistenza tecnica ai soggetti titolari della esecuzione degli interventi; la definizione e la presentazione delle pratiche relative alle opere e alle azioni per le quali si intende chiedere contributi comunitari; la convocazione delle riunioni e la preparazione dei documenti ufficiali dell'operazione, nonché ogni opportuna iniziativa, anche a carattere sostitutivo, per assicurare tempestività e compiutezza agli interventi previsti nel programma della operazione integrata.

Il personale e le spese di gestione della segreteria generale dell'« Operazione integrata Napoli » sono a carico degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che vi provvedono secondo le direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 4.

Agli adempimenti relativi agli interventi di competenza delle amministrazioni partecipanti provvedono gli appositi uffici dell'« Operazione integrata Napoli » che la regione Campania, il comune di Napoli e la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno istituiranno allo scopo.

Agli adempimenti di competenza della gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno si provvede sulla base delle apposite direttive emanate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 5.

Nelle more della costituzione del comitato di coordinamento di cui all'art. 2, il programma 1985-87 della « Operazione integrata Napoli », che il Governo deve presentare alla commissione delle Comunità europee ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, è predisposto dal gruppo di lavoro, costituito nel 1980, che ha curato l'operazione stessa nella fase iniziale.

A tale scopo il gruppo di lavoro procede ad una verifica dello stato della progettazione degli interventi proposti dalle amministrazioni partecipanti, della relativa copertura finanziaria e coerenza con il programma di sviluppo della regione Campania, con gli indirizzi programmatici e di bilancio del comune di Napoli e con il programma triennale per il Mezzogiorno.

La proposta di programma, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi delle amministrazioni partecipanti, sarà sottoposta al comitato dei responsabili politici dell'operazione che sarà convocato a cura del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale successivamente presenterà il programma 1985-1987 dell'« Operazione integrata Napoli » alla commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1985

Il Ministro: DE VITO

(3646)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 aprile 1985, n. **345**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di 1/3 di beni mobili del valore complessivo di L. 8.809.740: quota di 1/3 = L. 2.936.580, disposto dalla sig.ra Bissacco Emilia ved. Maso a favore dei « Mutilatini di don Gnocchi », che si identificano con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della fondazione in data 16 ottobre 1984, con testamento pubblico 24 febbraio 1981 redatto a rogito dott. Luigi Tassitani, notaio in Castelfranco Veneto e dallo stesso pubblicato il 3 marzo 1983 con il n. 36383 di repertorio e n. 2698 di raccolta, registrato a Castelfranco Veneto in data 10 marzo 1983 al n. 271.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1985
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 98

DECRETO 22 aprile 1985, n. **346**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di semeiotica chirurgica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1985
Registro n. 45 *Istruzione, foglio n.* 346

DECRETO 22 aprile 1985, n. **347**.

Autorizzazione all'Automobile club di Ravenna ad acquistare un immobile.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Ravenna viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 21.000.000, un appezzamento di terreno di mq 1200, ubicato nel comparto F di Lido di Ravenna, viale Virgilio, distinto al nuovo catasto terreni di Ravenna al foglio 113, mappale 1163 (ex 47), di proprietà della società Bisanzio Beach S.p.a., in Milano, per installarvi un distributore carburanti con i relativi accessori.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1985
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 369

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Verona, Treviso e Anguillara Veneta.

Con decreto 20 aprile 1985, n. 436, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Avesa segnato nel catasto del comune di Verona nord al foglio n. 113, mappale 40, di mq 226, ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 agosto 1983 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 aprile 1985, n. 440, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Sile, segnato nel catasto del comune di Treviso, al foglio n. 51, mappale 584 (mq 350); al foglio n. 53, mappale 556 (mq 370) di complessivi mq 720, ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° ottobre 1984 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 22 aprile 1985, n. 534, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Anguillara Veneta (Padova) al foglio n. 13, mappali 645 e 354, di complessivi mq 1060, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 28 febbraio 1983 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

(3590)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto del 7 giugno 1985 ha revocato la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare le attività fiduciaria e di revisione alla società « Co.Fi.Me. S.p.a. - Compagnia finanziaria meridionale », in Taranto.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 24 giugno 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Willmar & Co. - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », con sede in Fano, alla società medesima con sede in Pesaro.

(3782)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.G.A. commerciale, di villa Verucchio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pontex di Ozzano Emilia (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Marazzi ceramiche, con sede legale in Bologna e stabilimenti in Fiorano e Sassuolo (Modena), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. poltrone Spazzoli di Forlì, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede e stabilimento in Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mape di Bazzano (Bologna), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valducci di Bertinoro (Forlì), è prolungata al 24 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Forplast di Formignana (Ferrara), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinaro di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi - Donelli - Breviglieri & C., sede legale in Piacenza ed unità operative di Piacenza e Pontenure (Piacenza), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi Pharma di San Polo di Torrile (Parma), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Officine Carenzi di Piacenza, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo scalificio Riminese, con sede in Ravenna e stabilimento in Rimini, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dalla S.p.a. Neptunia, società industriale commerciale marittima, in Genova, è prolungata al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario dalla S.p.a. Euroforni, sede legale in Napoli ed unità produttiva in Genova, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMCO - Impianti e costruzioni, con sede legale in Genova e unità produttiva di Genova, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cantieri Baglietto, in Varazze (Savona), è prolungata al 1° giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Vaccari, con sede e stabilimento in Ponzano Magra (La Spezia), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I T A, con sede legale e stabilimento in Genova-Bolzaneto, è prolungata al 23 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navital, con sede legale ed uffici in Genova e cantiere in Genova-Sestri, è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.N.M.A. - Industrie navali meccaniche affini, con sede legale e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Solerzia, con sede e stabilimento in Imperia, è prolungata al 4 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Genova, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.B.M. di Serra de' Conti (Ancona), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti di Senigallia e Belvedere Ostrense (Ancona), fallita il 5 luglio 1982, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rogin, con sede e stabilimento in Potenza Picena (Macerata), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pantalonificio Icopant'S di Vallerani e C., in Sirolo (Ancona), è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma di Cupramontana (Ancona), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie di Montevarchi (Arezzo), fallita il 25 ottobre 1984, è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca), e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), fallita il 20 ottobre 1982, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris, in Pomarico (Matera), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnica Lucana, in liquidazione, in Potenza, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa, in Venosa (Pistoia), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimmi montubi appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, ora C.M.F. Sud, con sede legale in Livorno e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iso termo fon navale, con sede sociale in Genova, cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantoni & C., con sede in Boffalora Ticino e stabilimento di Boffalora Ticino (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Satta & Bottelli, con sede in Nerviano e stabilimento di Nerviano (Milano), è prolungata al 29 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderotermica elettrodi cito, con sede e stabilimento di Milano, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. André, industria confezioni, con sede in Milano e stabilimento di Nerviano (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. P. Pogliano dei Fratelli Pogliano, sede legale di Torino e Grugliasco (Torino), cantiere di installazione e manutenzione ed uffici regionali di Milano, Bologna e Roma, con accentramento amministrativo presso la sede di Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavaratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Italsider, con sede in Genova, unità mineraria Isola d'Elba, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Tariffe dei compensi per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 sono state stabilite, a decorrere dalla stessa data, le nuove tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette.

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONE E CARTELLINATURA DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I. Prodotti sementieri di generi e specie che, ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, non possono essere commercializzati se non appartengono alle categorie «di base» e «certificata».

Numero d'ordine	Generi e specie	Ispezioni alle colture L./Ha	Controllo e cartellinatura sementi per seme condizionato L./q.le
1	Frumento e cereali minori . .	4.400 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	440
2	Riso	7.500 (minimo L. 19.000 per azienda agricola)	625
3	Mais e girasole (ibridi)	31.250 (minimo L. 31.250 per azienda agricola)	1.125
4	Barbabietole da zucchero e da foraggio	vivai: L. 19.000 per vivaio (minimo L. 62.500 per richiedente) Piante porta seme: 6.250 (minimo L. 25.000 per azienda agricola	1.900 1.750 (seme condizionato in natura) 375 per confezioni di 100.000 semi
5	Patata	10.000 anche per frazione d'ettaro (minimo lire 10.000 per azienda agricola)	375 250 (anche nel caso di esito negativo del precontrollo dei lotti) con un minimo di L. 62.500 per campione esaminato
6	Medica e trifoglio violetto . . .	6.250 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	6.250
7	Trifoglio ladino	6.250 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	11.250
8	Pisello da foraggio	4.400 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	750
9	Graminacee foraggere	7.500 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	6.250
10	Brassicacee foraggere e oleaginose	7.500 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	1.250
11	Canapa, cotone, lino, girasole	7.500 (minimo L. 12.500 per azienda agricola)	1.000

II. Sementi di generi e specie che ai sensi dell'art. 38 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, possono essere commercializzate come sementi della categoria « commerciale » e come tali certificate.

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Sementi di dimensioni uguali o superiori al frumento	1.000
Sementi di dimensioni inferiori al frumento	2.500

III. Miscugli di sementi conformi alle norme di commercializzazione.

Generi e specie	Controllo e cartellinatura delle sementi (1) L./q.le di seme condizionato
Per erbaio	1.125
Per prato polifita	2.500

TABELLA DELLE TARIFFE DEI COMPENSI PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE

A) Sementi delle categorie « Prebase », « base » e « certificate »:	
Ispezione alle colture portaseme	L. 19.000 per ettaro (minimo L. 19.000 per azienda agricola)
Ispezione vivai	L. 11.250 per vivaio (minimo L. 44.000 per richiedente)
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L. 5.000/q.le di seme condizionato più L. 63 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L. 62.500 per parcella
B) Sementi della categoria « Standard »:	
Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili della apposizione dei cartellini	L. 75.000
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	» 62.500
Controllo a posteriori in campo	» 62.500 per parcella
Analisi di laboratorio:	
purezza	» 11.000
germinabilità	» 10.000
ricerca semi estranei	» 8.000 per una sola specie
	» 11.500 per tutte le specie

(1) Le tariffe indicate si intendono applicabili a lotti di sementi costituiti da confezioni di peso unitario minimo di kg 50.

Per lotti sostituiti da confezioni di peso unitario inferiore a kg 50 sono dovute, in aggiunta alla tariffa indicata per quintale, L. 63 per ogni imballaggio.

Per le confezioni di cui all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge n. 1096 del 25 novembre 1971 sono dovute L. 63 per imballaggio e L. 40 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

Per il riconfezionamento ufficiale di lotti già in precedenza certificati, si applicano le tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle sementi.

I cartellini richiesti in soprannumero e non applicati alle confezioni sono addebitati al produttore in ragione di L. 63 cadauno e di L. 40 per i piccoli imballaggi CEE e CEE/B.

(3259)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Determinazioni in ordine al programma METEOSAT
(Deliberazione 6 marzo 1985)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 24 marzo 1982, riguardante l'aggiornamento del piano spaziale nazionale e la partecipazione italiana ai programmi spaziali dell'ESA;

Vista la propria delibera del 5 maggio 1983 con la quale è stata approvata la partecipazione italiana al programma METEOSAT operativo;

Considerato che in data 24 maggio 1983 è stata firmata a Ginevra la convenzione istitutiva dell'organizzazione internazionale (EUMETSAT) preposta alla gestione del programma in questione;

Preso atto che detto programma, nelle more dell'entrata in vigore della convenzione EUMETSAT, viene condotto dall'ESA nell'ambito delle proprie attività facoltative;

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri relativi al biennio 1983-84 è stata assicurata dal Ministero della difesa e che a partire dal 1985 — data inizialmente prevista per l'entrata in vigore della convenzione — dovevasi provvedere alla copertura dei relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, secondo le modalità da stabilirsi in sede di ratifica parlamentare della convenzione medesima;

Preso atto che le procedure per la ratifica parlamentare della convenzione istitutiva dell'EUMETSAT sono tuttora in corso e pongono l'esigenza di prorogare i tempi previsti nella precedente delibera del CIPE del 5 maggio 1983;

Udita la relazione del Ministero della difesa;

Delibera:

1) La fase interinale del programma METEOSAT operativo viene estesa fino alla data di entrata in vigore della convenzione istitutiva dell'EUMETSAT.

2) Alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla fase interinale si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti sul cap. 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, opportunamente integrato, con corrispondente riduzione degli accantonamenti previsti per la copertura degli oneri recati dallo schema di disegno di legge di ratifica della convenzione in corso di perfezionamento.

Roma, addì 6 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3327)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla modificazione e all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale « Fabia » e alla produzione e alla vendita della stessa acqua in contenitori a base di cloruro di polivinile tipo Benvic PEB 615 e Dorlyl FC 35.

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 giugno 1985, n. 374, la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via E. Vittorini, 129, e domicilio in San Gemini (Terni), è stata autorizzata alla modifica e all'adeguamento delle etichette che contraddistinguono i contenitori dell'acqua minerale naturale « Fabia », al decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con il medesimo decreto la S.p.a. dell'Acqua minerale di Sangemini è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale « Fabia » in contenitori a base di cloruro di polivinile tipo Benvic PEB 615 BIO della Solvay Société Anonyme, Rosignano (Livorno) e tipo Dorlyl FC 35 della Dorlyl, Usine du Havre, Le Havre (Francia).

Al decreto sono uniti gli esemplari delle nuove etichette.

(3568)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

III cattedra di microbiologia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della III cattedra di microbiologia, facoltà di medicina e chirurgia, città universitaria, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3785)

CORTE DEI CONTI

Modificazioni al concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle sezioni della regione Sardegna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 8 ottobre 1984, n. 658;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1985, registro n. 2 presidenza, foglio n. 246, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della regione Sardegna;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Ritenuto che la citata legge debba trovare immediata applicazione, in quanto maggiormente idonea a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento del predetto concorso;

Ritenuto che a tal fine occorre esprimere in cinquantesimi, conformemente a quanto previsto dalla nuova normativa per le prove scritte, anche il risultato relativo alla valutazione dei titoli, nonché quello relativo alla prova orale in modo da rendere omogenei i punteggi da sommare per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11, ultimo comma, del decreto presidenziale 20 febbraio 1985, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 2.

L'art. 13 del citato decreto presidenziale 20 febbraio 1985, è sostituito dal seguente:

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1985
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 360

(3605)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 160 del 9 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Banca d'Italia: Concorsi, per titoli, per le borse di studio «Bonaldo Stringher» e «Giorgio Mortara» per il perfezionamento all'estero e «Donato Menichella» per il perfezionamento in Italia o all'estero.

U.S.L. del comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino: concorsi, per titoli ed esami, a posti dei ruoli sanitario e amministrativo.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1985, n. 22.
Piano regionale delle opere di viabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 22 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PIANO REGIONALE DELLE OPERE DI VIABILITÀ

Art. 1.
Campo di applicazione e finalità

L'amministrazione regionale promuove, coordina e attua in forma globale gli interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto relativamente alla viabilità interessante il territorio regionale, con particolare riguardo al ruolo della regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale.

L'amministrazione regionale predispone, con i contenuti e le procedure di formazione ed approvazione di cui ai successivi articoli, un piano regionale delle opere di viabilità, da inserire organicamente nell'ambito del piano regionale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 2.
Contenuti ed elementi del piano

Il piano regionale delle opere di viabilità individua, in armonia con le indicazioni del piano urbanistico regionale generale e del piano regionale integrato dei trasporti, tutti gli interventi infrastrutturali necessari ad un organico potenziamento della viabilità regionale al fine di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo ed aereo in conformità alle seguenti tipologie:

1) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di competenza statale da parte della Regione in concessione dall'A.N.A.S.;

2) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto della Regione e affidamento in concessione agli enti locali o ad altri soggetti;

3) realizzazione, completamento, ammodernamento della viabilità di competenza di enti locali, anche con acquisizione delle relative aree demaniali, mediante concessione di contributi in conto capitale e/o di anticipazioni;

4) manutenzione di strade provinciali e comunali, incluse quelle sistemate e completate per il loro interesse turistico ai sensi della legge regionale 25 settembre 1965, n. 32, mediante concessione di contributi in conto capitale e/o di anticipazioni finanziarie;

5) manutenzione di strade provinciali mediante contributi rapportati all'estesa chilometrica e alla tipologia delle strade di competenza di ciascuna Provincia.

Il piano regionale della viabilità consta di:

a) una relazione esplicativa delle finalità generali e degli obiettivi specifici del piano, nonché dei contenuti dello stesso con l'indicazione delle priorità temporali secondo i seguenti criteri generali:

interventi sulla viabilità statale di grande comunicazione ed ordinaria

interventi sulla viabilità di interesse regionale e locale;

b) cartografia in numero e scala opportuna finalizzata e dare un'esauriente rappresentazione dei contenuti del piano;

c) norme di attuazione del piano;

d) un programma finanziario contenente, in armonia con le priorità, le previsioni sommarie di costo per l'attuazione del piano.

Il piano ha efficacia decennale e viene attuato mediante programmi triennali di attuazione da aggiornarsi ogni anno in relazione alle disponibilità finanziarie.

Il piano regionale delle opere di viabilità individua con le norme di attuazione idonee forme per il coordinamento tra la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali e gli enti locali, al fine di rendere più produttiva l'attività tecnica in materia di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere stradali, in ciò compresi gli aspetti relativi all'impatto ambientale determinato dalle grandi opere viarie.

Art. 3.
Procedure per la formazione del piano

Preliminarmente alla formazione del piano l'amministrazione regionale acquisirà dalle amministrazioni competenti i relativi programmi di intervento ai fini di un organico inserimento nello stesso.

Ai fini del coordinamento degli interventi in materia di viabilità la regione Friuli-Venezia Giulia e le amministrazioni dello Stato si scambieranno periodicamente, a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Ai fini del collegamento delle iniziative degli Enti locali in materia di viabilità, alle province sono fin d'ora attribuiti compiti di coordinamento territoriale.

Copia del progetto di piano è inviata agli enti locali, anche ai fini di una maggiore pubblicizzazione dello stesso, per la consultazione.

Sul progetto di piano è sentito il parere del comitato regionale della viabilità di cui al successivo articolo 5.

Le risultanze della consultazione con gli enti locali ed il parere di cui al precedente comma debbono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della richiesta.

Può prescindersi dai medesimi quando essi non siano pervenuti all'amministrazione regionale entro il termine suddetto.

Art. 4.
Adozione ed approvazione del piano

Il progetto definitivo di piano è adottato con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Subito dopo l'adozione il progetto di piano è depositato presso gli uffici della Regione, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, nella stampa locale e con manifesti nei singoli comuni.

Chiunque può prendere visione del progetto di piano adottato e far pervenire, entro trenta giorni dalla data del deposito, al presidente della giunta regionale osservazioni relative ai contenuti dello stesso.

Scaduto tale termine il piano, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentito l'assessore alla pianificazione territoriale.

Con il decreto di approvazione del piano può essere disposto che lo stesso costituisca, con particolare riferimento alla viabilità di grande comunicazione e di interesse statale e relative interconnessioni con la viabilità esistente, variante al piano urbanistico regionale generale: in tale ipotesi la delibera, di cui al precedente comma, è proposta, sentito il comitato tecnico regionale - sezione II - urbanistica, di cui alla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, dall'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali di concerto con l'assessore regionale alla pianificazione territoriale.

Il piano ha efficacia dalla data di pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche al piano saranno approvate con le modalità di cui ai precedenti commi.

I programmi attuativi ed i relativi aggiornamenti sono approvati entro il 31 marzo di ogni anno, con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Lo stato di attuazione ed il rispetto delle priorità sono comunicati annualmente al consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione.

Capo II

COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI OPERE DI VIABILITÀ

Art. 5.

Comitato regionale della viabilità (Co.Re.Vi.)

Presso la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali è istituito il comitato regionale della viabilità, organo di consulenza dell'amministrazione regionale nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

Il comitato regionale della viabilità è composto dai seguenti membri:

1) dall'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, presidente con facoltà di delega;

2) dal direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

3) dal direttore del servizio della viabilità della direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;

4) dal direttore del servizio della pianificazione territoriale della direzione regionale della pianificazione territoriale;

5) da due rappresentanti dell'A.N.A.S. designati dalla Direzione generale, di cui almeno uno del compartimento regionale della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia;

6) da due rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

7) da un esperto designato dall'U.P.I.;

8) da un esperto designato dall'A.N.C.I.;

9) da un esperto designato dall'U.N.C.E.M.;

10) da un esperto designato dall'associazione regionale costruttori edili del Friuli-Venezia Giulia;

11) da un esperto designato dall'associazione regionale costruttori edili aderenti alla Confapi;

12) da un esperto designato dall'organizzazione professionale degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentativa in ambito regionale;

13) da un esperto designato dal movimento cooperativo;

14) da un esperto designato dall'unione regionale delle C.C.I.A.A.

Funge da segretario del comitato un dipendente della direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.

Ai lavori del comitato regionale della viabilità possono essere chiamati ad intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, dipendenti della direzione od uffici regionali interessati a particolari questioni sottoposte all'esame del comitato stesso, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici particolarmente esperti, anche designati dagli enti locali direttamente interessati.

Il comitato regionale della viabilità è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati non pervengano entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

Art. 6.

Attribuzioni del Co.Re.Vi.

Il comitato regionale della viabilità esercita funzioni consultive circa:

a) la formazione del piano regionale delle opere di viabilità, di cui al precedente capo I, dei relativi piani attuativi e del loro aggiornamento;

b) il coordinamento dello sviluppo della viabilità statale di grande comunicazione ed ordinaria, nonché di quella di competenza degli enti locali;

c) la programmazione temporale degli interventi e l'individuazione delle scale di priorità, in relazione alle risorse disponibili, nell'ambito del programma triennale di attuazione del piano regionale delle opere di viabilità;

d) la proposta di destinazione delle risorse disponibili;

e) lo stato di attuazione e il rispetto delle priorità degli interventi inclusi nel piano regionale delle opere di viabilità, ai fini della comunicazione di cui al nono comma del precedente art. 4.

Art. 7.

Funzionamento del Co.Re.Vi.

Il Co.Re.Vi. può essere convocato in ogni tempo dall'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avviene mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

All'avviso di convocazione è allegato l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti posti in discussione.

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei componenti presso la direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dal momento della convocazione.

Art. 8.

Organi esterni di supporto tecnico, giuridico e scientifico

In relazione agli indirizzi e allo scopo di favorire l'attuazione del piano regionale delle opere di viabilità, l'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e curare studi e progettazioni di piani ed opere, anche affidandone l'incarico, su proposta dell'assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante apposite convenzioni, a enti, società, organismi di ricerca, organizzazioni tecniche specializzate, singoli professionisti, esperti in campo tecnico e giuridico.

Allo scopo, altresì, di favorire lo sviluppo degli studi relativi ai trasporti, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a partire dal 1985 a favore dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea con sede in Trieste, secondo modalità da regolare con apposita convenzione.

Capo III

INTERVENTI ESECUTIVI DELLA REGIONE IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 9.

Interventi sulla viabilità di grande comunicazione

Ai fini dell'attuazione del piano regionale delle opere di viabilità, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'A.N.A.S., apposite convenzioni per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade, in concessione dall'A.N.A.S. stessa, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Qualora l'amministrazione regionale partecipi alla realizzazione di opere di viabilità di grande comunicazione con un concorso finanziario non inferiore al 35 % della previsione della spesa, alla costruzione dell'opera provvederà l'amministrazione regionale su concessione dell'A.N.A.S.

Art. 10.

Opere della Regione nel settore della viabilità di interesse regionale

L'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nuove opere di viabilità di interesse regionale nonché a completare ed ammodernare quelle esistenti mediante intervento diretto o mediante affidamento in concessione agli enti locali o ad altri soggetti.

Art. 11.
Interventi a favore di enti locali

Al fine di favorire la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di enti locali, anche mediante acquisizione delle relative aree demaniali, nonché la manutenzione delle strade provinciali e comunali, incluse quelle sistemate e completate per il loro interesse turistico ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti locali alternativamente o cumulativamente:

a) contributi in conto capitale per interventi di particolare interesse regionale o intesi a fronteggiare eccezionali esigenze;

b) anticipazioni finanziarie in conto capitale da restituire senza interessi in dieci anni con rate di ammortamento costanti.

Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui al primo comma di competenza di enti locali siti in zone montane, i contributi di cui alla lettera *a*) non potranno essere inferiori al 75% della spesa ammissibile e le anticipazioni di cui alla lettera *b*) potranno essere restituite dagli Enti beneficiari entro quindici anni.

Art. 12.
Contributi per la manutenzione delle strade provinciali

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle province, a titolo di concorso nelle spese di manutenzione e nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, un contributo rapportato all'estesa chilometrica e alla tipologia delle strade di competenza di ciascuna provincia.

Capo IV
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 13.
Progettazioni

I progetti delle opere di viabilità di cui ai precedenti articoli 9 e 10 devono contenere una relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale che dovrà riguardare gli aspetti idrogeologici, naturalistici, paesaggistici e la perdita prevedibile di produttività delle aree agricole interessate dall'opera.

Capo V
ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 14.
Affidamento in concessione

Qualora per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge si prescelga il sistema della concessione, questa avrà ad oggetto non soltanto la costruzione di opere ma anche il trasferimento al concessionario delle relative funzioni pubbliche.

La scelta del concessionario di opere per le quali ci sia un concorso finanziario della Regione non inferiore al 35% della previsione della spesa può essere fatta tra società, imprese di costruzione e loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese con sede legale nel territorio regionale.

L'amministrazione concedente che si avvale della facoltà, di cui al comma precedente, puo procedere all'affidamento anche a trattativa privata sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione stessa secondo i criteri di cui all'art. 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modifiche e integrazioni.

L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda:

a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

d) le modalità ed i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

g) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;

h) l'eventuale clausola compromissoria.

Art. 15.
Norme integrative della concessione

Per le finalità del precedente art. 14, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall'apporto economico delle singole imprese, desumibile dall'atto di costituzione del consorzio o dell'associazione temporanea, nonché dalla classifica d'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Agli effetti del secondo e terzo comma del precedente articolo 14 la gara sarà preceduta da un bando e dall'avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.

Il bando di gara indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l'organo dell'amministrazione incaricato dell'esame comparativo delle offerte.

Capo VI
FORME DI FINANZIAMENTO

Art. 16.
Stanziamenti in bilancio

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte:

con i finanziamenti statali, già allocati in capitoli di spesa del bilancio corrente e futuri finanziamenti statali destinati alla realizzazione di opere di viabilità;

con gli stanziamenti del bilancio coperti con fondi regionali già allocati in capitoli di spesa del bilancio corrente, gli stanziamenti previsti ai successivi articoli 21, 24 e 25 e futuri stanziamenti di bilancio regionale destinati all'attuazione della presente legge;

con il ricavo di mutui da contrarre con istituti di credito nazionali ed esteri.

Art. 17.
Finanziamenti a enti locali

Per ottenere i contributi e/o le anticipazioni di cui al precedente art. 11, gli enti locali interessati debbono presentare alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda corredata da una relazione illustrativa dell'intervento proposto, da una corografia e dalle previsioni di spesa.

Tra gli interventi proposti sarà data priorità a quelli necessari per lo sviluppo e la valorizzazione di attività di carattere economico, produttivo, commerciale e turistico di rilevante interesse, nonché per il collegamento a servizi pubblici di carattere sociale, sanitario e culturale.

Capo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.
Modifiche ed integrazioni ai capi VI e VII della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1979, n. 9.

Nell'art. 29, ultimo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, la locuzione « delle sue prime quattro sezioni » viene sostituita con la locuzione « delle sue prime tre sezioni ».

Nell'art. 30 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, viene inserito il seguente nuovo ottavo comma:

« La sezione IV del comitato tecnico regionale si riunisce, di norma, a Trieste, presso la sede della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività em-

poriali ed è presieduta dall'assessore regionale alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, con facoltà di delega. Funge da segretario della medesima sezione un dipendente della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali ».

All'art. 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

nel secondo comma, dopo la locuzione « ... alla nomina del collaudatore provvede ... » viene inserito l'inciso « ..., salvo quanto disposto al successivo settimo comma, ... »;

nel terzo comma, dopo la locuzione « ... la nomina del collaudatore spetta ... » viene inserito l'inciso: « ..., salvo quanto disposto al successivo settimo comma ... ».

Nell'art. 38 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, viene inserito il seguente nuovo settimo comma:

« La nomina del collaudatore o della commissione di collaudo, relativamente alle opere pubbliche o di pubblica utilità nelle materie indicate dall'art. 6, n. 11, secondo comma, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, per le quali vi sia un concorso finanziario regionale ivi incluse le opere di competenza della Regione, spetta all'assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, previa intesa con l'assessore ai lavori pubblici ».

Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, sono soppresse le parole: « di concerto con quello indicato al precedente comma ».

Art. 19.
Abrogazione di norme

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.

Art. 20.
Norma transitoria

In attesa dell'approvazione del piano, di cui all'art. 1, al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge, l'amministrazione regionale adotta entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore un programma stralcio triennale con le procedure di cui all'ottavo comma dell'art. 4.

Ai fini della predisposizione del programma stralcio, di cui al comma precedente, gli enti locali devono presentare le domande previste all'art. 17 entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII
NORME FINANZIARIE

Art. 21.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma del precedente art. 8 fanno carico al cap. 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente art. 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 11 - categoria IV - il cap. 3428 con la denominazione: « Contributo a favore dell'Istituto per lo studio dei trasporti nell'integrazione economica europea con sede in Trieste » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 360 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 - partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato cap. 3428 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 22.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsone della spesa e l'iscrizione ad esso — in corrispondenza con l'accertamento effettuato in conto del corrispondente capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata — dei fondi corrisposti dall'A.N.A.S. per le finalità di cui al precedente art. 9.

Art. 23.

Agli oneri finanziari derivanti dalla partecipazione della Regione alla realizzazione degli interventi previsti dal precedente art. 9 e dalla realizzazione di quelli di cui al precedente art. 10 si farà fronte con il ricavato dei mutui autorizzati con il primo comma, lettera *a*), dell'art. 11 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e la iscrizione ad essi dei fondi corrispondenti al ricavato dei mutui che verranno contratti per le finalità previste dal precedente comma, mediante prelevamento di pari importi dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (rubrica n. 3 - partita n. 13 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 24.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 11, lettera *a*), e 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 33.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.750 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 9.500 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XI - il cap. 8600 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 33.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.750 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 9.500 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 33.750 milioni si fa fronte:

per lire 28.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1985, di lire 14.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 - partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 2.250 milioni, suddivisi in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, mediante storno di pari importo dal capitolo 8597 del più volte nominato stato di previsione;

per le restanti lire 3.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, mediante storno di pari importo dal cap. 8585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87.

Sul precitato cap. 8600 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.500 milioni, cui si fa fronte, per lire 2.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985, e, per le restanti lire 750 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 8597 del medesimo stato di previsione.

Art. 25.

Per le finalità previste dal precedente art. 11, lettera *b*), è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.640 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito a titolo II - sezione V - rubrica n. 11 - categoria XIV - il capitolo 8741 con la denominazione: « Anticipazioni in conto capitale a favore di enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.640 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987.

Al predetto onere di lire 11.640 milioni (suddiviso in ragione di lire 2.880 milioni per l'anno 1985, di lire 5.880 milioni per l'anno 1986 e di lire 2.880 milioni per l'anno 1987) si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 - partita n. 14 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 1.750 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985.

Per l'introito delle somme rimborsate ai sensi del medesimo art. 11, lettera *b*), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e del bilancio per l'anno 1985 viene istituito « per memoria » al titolo II - rubrica n. 1 - categoria XII - il cap. 729 con la denominazione: « Rientri delle anticipazioni concesse a favore degli enti locali per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza degli stessi, nonché per la manutenzione delle strade provinciali e comunali ».

Art. 26.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 maggio 1985

p. Il presidente
Il vice presidente: ZANFAGNINI

(3126)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43